



Comune di San Cesario di Lecce

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 25.02.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 29 del 30.07.2008
Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 04.07.2013
Modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 16.12.2013

INDICE

Art. 1 – Istituzione e finalità	pag. 3
Art. 2 – Competenze	pag. 3
Art. 3 – Composizione e nomina	pag. 4
Art. 4 – Insediamento e durata	pag. 5
Art. 5 – Elezione e funzioni della presidente e vicepresidenti della Commissione	pag. 5
Art. 6 – Funzionamento della Commissione	pag. 6
Art. 7 – Regolamento interno	pag. 6
Art. 8 – Rapporti di collaborazione	pag. 6
Art. 9 – Oneri finanziari e personale	pag. 7
Art.10 – Programmazione e relazione attività	pag. 7
Art.11 – Entrata in vigore	pag. 7

ART. 1

ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. E' istituita, presso il Comune di San Cesario di Lecce, la Commissione comunale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, organismo permanente che si propone di contribuire alla effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra cittadini, sanciti dall'art. 3 della Costituzione e dalle leggi di parità e pari opportunità anche mediante l'attuazione di "azioni positive" ai sensi delle Leggi 22.6.90, n.164 e 10.4.91, n.125, D. Lgs. 267/2000 e D.Lgs. n.226/2003.

2. La Commissione è un organo consultivo, di proposta e progettazione volto a dare significato alla differenza di genere e alla soggettività femminile nella dimensione politica, culturale, sociale e del lavoro.

3. La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta. Esercita la sua attività ed il suo ruolo in piena autonomia funzionale, opera in stretto rapporto con gli organi comunali, con gli altri Enti, Istituzioni, Comitati ed Associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 2

COMPETENZE

1. La Commissione per il perseguimento delle sue finalità formula indicazioni per la redazione dei documenti di programmazione dell'Ente ed esprime pareri sugli atti e i programmi del Comune.

In particolare:

- a) ha facoltà di emettere pareri sugli atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale che abbiano rilevanza diretta o indiretta sulla condizione femminile, atti che saranno inviati d'ufficio alla Commissione;
- b) formula di propria iniziativa proposte e suggerimenti all'Amministrazione sulle materie di competenza;
- c) può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta e comunque entro 3 giorni se la richiesta riveste carattere di urgenza, entro 10 giorni negli altri casi;
- d) propone al Consiglio e alla Giunta progetti ritenuti idonei a realizzare il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna nel campo sociale, professionale e culturale;
- e) opera per stimolare una adeguata presenza femminile nelle nomine istituzionali di competenza comunale;
- f) promuove e svolge indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile sul territorio comunale; diffonde i risultati di tali indagini anche attraverso l'organizzazione di incontri, convegni, pubblicazioni;
- g) sollecita iniziative nel settore della formazione, qualificazione e riqualificazione professionale tendenti a realizzare l'effettiva parità;
- h) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;
- i) favorisce la costituzione di reti di relazioni con l'associazionismo femminile locale, provinciale, regionale, nazionale ed anche a livello comunitario ed extracomunitario

- per rendere operante il diritto alla diversità nella comunanza di genere e per promuovere scambi di esperienze e di elaborazioni;
- l) promuove iniziative che favoriscono la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere sia nel campo dei "saper fare";
 - m) sviluppa e promuove interventi nel mondo della scuola, in collaborazione con le istituzioni preposte, per educare le nuove generazioni al riconoscimento e alla valorizzazione della differenza di genere, volti a superare gli stereotipi culturali presenti nella società contemporanea;
 - n) promuove forme di solidarietà e di cooperazione verso le donne dei paesi in via di sviluppo e verso le donne comunque emarginate per contrastare in particolare ogni violazione dei diritti umani.

2. Le proposte ed i pareri espressi dalla Commissione hanno natura consultiva e non vincolante per le definitive determinazioni del Comune.

ART. 3 COMPOSIZIONE E NOMINA

1. La Commissione è composta da:
 - 12 componenti eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a due componenti. In caso due o più candidati ottengano parità di preferenze verrà nominato componente il candidato più giovane d'età;
 - da un componente consiliare di maggioranza e uno di minoranza, preferibilmente donna;
 - dal Sindaco o un suo delegato.
2. I dodici componenti eletti dal Consiglio Comunale sono scelti da un elenco di candidati di cittadini residenti formato con i criteri seguenti:
 - a) le Associazioni, gruppi, organizzazioni politiche, professionali, culturali, del volontariato, operanti nel territorio, possono segnalare non più di 2 candidature ciascuno, individuate tra persone in possesso di riconosciuta competenza in materia di condizione femminile e in ogni ambito di intervento riconducibile alle funzioni della Commissione ai sensi dell' art. 2 del presente Regolamento;
 - b) i soggetti proponenti di cui alla precedente lettera debbono svolgere la loro attività in maniera continuativa, non avere fini di lucro, essere dotati di Statuto che deve essere prodotto unitamente alle candidature;
 - c) i soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere vengono invitati con bando pubblico dal Sindaco a far pervenire le candidature entro 15 giorni dalla pubblicazione del bando;
 - d) le candidature devono essere corredate da un curriculum, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto a).
3. Nella composizione della Commissione deve essere garantita la presenza di almeno il 50% di donne.
4. Decade dall'incarico il componente che sia assente ingiustificato a tre sedute consecutive della Commissione.

5. I componenti elettivi dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Consiglio comunale attingendo dalle candidature già acquisite.

6. I Consiglieri comunali e gli assessori, su questioni o temi specifici possono essere invitati a partecipare ai lavori senza diritto di voto.

ART. 4

INSEDIAMENTO E DURATA

1. Nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla nomina, la Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente e un Vicepresidente, a maggioranza assoluta dei componenti con voto limitato a uno. Da tali cariche sono escluse le rappresentanze consiliari.

2. La Commissione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio comunale ed esercita le sue funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione; il Sindaco deve promuovere le procedure per il rinnovo entro 90 giorni dal suo insediamento.

ART. 5

ELEZIONE E FUNZIONI DELLA PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE

1. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta: risulta eletto chi ha ottenuto il voto favorevole di almeno la metà più uno delle componenti la Commissione. Qualora la votazione non dia esito positivo si procede ad una seconda votazione in cui risulta eletto il più suffragato. Fino all'elezione svolge le funzioni di Presidente il Commissario più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto colui che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In ogni votazione ciascun componente ha diritto ad esprimere una sola preferenza.

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Commissione all'interno e all'esterno del Comune:

- convoca e presiede le riunioni della Commissione;
- predispone l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte da sottoporre all'esame della Commissione;
- promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
- propone al Comune l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alle attività della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Il Segretario della Commissione viene designato dal Presidente tra i componenti della Commissione.

ART. 6
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e comunque su iniziativa del Presidente o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti.
2. La convocazione deve essere effettuata di norma 3 giorni prima della riunione e, in casi di particolare necessità ed urgenza, è ammessa la convocazione via telefonica, fax, mail, sms da effettuarsi con almeno 24 ore di anticipo rispetto al giorno fissato per la riunione. Della convocazione se ne dà opportuna conoscenza al Sindaco e/o Assessore o Consigliere delegato.
3. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
4. Le decisioni della Commissione sono adottate con voto palese.
5. La Commissione può procedere a consultazioni e audizioni.
6. Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede del Comune, in orario di apertura dell'Ente. Per il funzionamento della Commissione, il Comune mette a disposizione la sede, il personale e le dotazioni strumentali necessarie.
7. La Commissione può invitare alle sue riunioni, in base agli argomenti trattati, il Sindaco, gli Assessori, i capigruppo e i Presidenti delle Commissioni Consiliari per avere delucidazioni su argomenti specifici o suggerimenti e integrazioni a progetti e programmi.
8. La Commissione per diffondere l'informazione sulla propria attività utilizza gli strumenti informativi del Comune.
9. La Commissione può articolarsi per gruppi di lavoro cui possono essere attribuiti compiti specifici.

ART. 7
REGOLAMENTO INTERNO

1. La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza dei 2/3 dei componenti della Commissione.

ART. 8
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

1. La Commissione, d'intesa con l'Ente, può instaurare rapporti di collaborazione, con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

ART. 9
ONERI FINANZIARI E PERSONALE

1. Le spese per l'attività della Commissione devono essere previste su di un apposito capitolo del bilancio comunale, che sarà finanziato da risorse comunali sulla base delle disponibilità di bilancio. Esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e da privati cittadini. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della Commissione, dal Dirigente competente per materia.
2. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.
3. La funzione di componente della commissione è gratuita.

ART. 10
PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ATTIVITA'

1. La Commissione pianifica le proprie attività presentando annualmente all'Assessore di riferimento e al Sindaco, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, un documento programmatico contenente le iniziative che intende realizzare con la relativa previsione di spesa. Delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, tenuto conto dei fondi effettivamente stanziati, redige relazione conclusiva che presenta all'Amministrazione entro il mese di aprile di ogni anno corredata da osservazioni e proposte per la programmazione dell'attività futura.

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.